

COMUNE DI RIMINI



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 03/12/2020.
Testo modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 29/11/2022.
(in vigore dal 01.02.2021)

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Istituzione e presupposto
- Art. 3 - Soggetti passivi - Responsabili del pagamento dell'imposta
- Art. 4 - Esenzioni
- Art. 5 - Misura dell'imposta
- Art. 6 - Obblighi dei responsabili del pagamento dell'imposta
- Art. 7 - Interventi da finanziare
- Art. 8 - Attività di controllo e accertamento dell'imposta
- Art. 9 - Sanzioni
- Art. 10 - Riscossione coattiva
- Art. 11 - Rimborsi
- Art. 12 - Contenzioso
- Art. 13 - Funzionario responsabile dell'imposta
- Art. 14 - Disposizioni finali e transitorie
- Art. 15 - Entrata in vigore

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento é adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011 e all'art. 4, comma 5 ter, del D. Lgs. n. 50/2017, convertito con L. n. 96/2017, come modificati dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020 convertito con L. n. 77/2020.

Art. 2
Istituzione e presupposto

1. L'Imposta di Soggiorno é stata istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011, con delibera di C.C. n. 30 del 14/06/2012, con decorrenza dal 01/10/2012.
2. Il presente regolamento determina l'applicazione dell'imposta a decorrere dal 19/05/2020, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, L. n. 212/2000.
3. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta, extralberghiere ed altre tipologie ricettive, di cui alla L.R. n. 16/2004 (alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, marina resort, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico, aree attrezzate di sosta temporanea, attività saltuarie di alloggio e prima colazione - bed & breakfast -, agriturismi, strutture di turismo rurale), nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4, comma 5 ter, del D.L. n. 50/2017 convertito con L. n. 96/2017 e ss.mm.ii, ubicati nel territorio del Comune di Rimini.
4. L'imposta é corrisposta per ogni pernottamento, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.

Art. 3
Soggetti passivi - Responsabili del pagamento dell'imposta

1. Sono soggetti passivi dell'imposta coloro che, non residenti nel Comune di Rimini, alloggiano nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.
2. L'imposta è corrisposta dai suddetti soggetti ai gestori delle strutture ricettive presso le quali pernottano, o ai soggetti che incassano o che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, regolati dal D.L. n. 50/2017.
3. L'imposta deve essere versata dal soggetto passivo (o per suo conto) entro il termine del soggiorno o, in caso di soggiorni prolungati, entro la fine del mese in cui sono terminati i pernottamenti imponibili.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della L. n. 296/2006 l'importo minimo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati rimborsi è pari ad € 0,20.
5. A decorrere dall'entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 convertito con L. n. 77/2020, sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e altre tipologie ricettive ubicate sul territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi definite dal suddetto art. 4 del D.L. n. 50/2017, di appartamenti ubicati nel territorio comunale.

Art. 4 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento:
 - a. i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
 - b. i figli minorenni, dal secondo in poi, se soggiornano con i propri genitori, limitatamente ai mesi di giugno, luglio ed agosto, ferma restando l'esenzione di cui al precedente punto a);
 - c. i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - d. il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;
 - e. ogni autista di pullman che soggiorna per esigenze di servizio;
 - f. un accompagnatore turistico che presta attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo ogni ventiquattro partecipanti;
 - g. il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
 - h. gli anziani, di età non inferiore a 65 anni, facenti parte di gruppi organizzati da enti pubblici locali, che soggiornano in strutture alberghiere classificate in 1-2-3 stelle, con esclusione dei mesi di luglio ed agosto. Per l'anno 2013, tale esenzione si applica dal 31 agosto 2013;
 - i. i soggetti con invalidità al 100%;
 - j. gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità al 100% ai quali viene anche corrisposto l'assegno d'accompagnamento dall'Inps e dall'Inail, in ragione di un accompagnatore per soggetto;
 - k. i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, arrivati a seguito di flussi non programmati e rientranti in piani straordinari nazionali di accoglienza;
 - l. gli ospiti il cui soggiorno è a carico del Comune di Rimini.

2. L'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati al gestore della struttura ricettiva, della seguente modulistica:
 - per le ipotesi di cui alle precedenti lett. c), d), e), f), g) apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.;
 - per le ipotesi di cui alla precedente lett. h) idonea documentazione attestante l'organizzazione del soggiorno da parte degli enti pubblici locali;
 - per le ipotesi di cui alle precedenti lett. i) e j), idonea certificazione;
 - per l'ipotesi di cui al punto k) convenzione stipulata dall'Ente gestore intermediario con l'Ente preposto dal Ministero dell'Interno;
 - per l'ipotesi di cui al punto l) conservare la fattura emessa a carico del Comune di Rimini.Per le ipotesi di cui alle precedenti lett. a) e b) non è necessario presentare alcuna documentazione.

Art. 5 Misura dell'imposta

1. L'imposta di Soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alle strutture e tipologie ricettive definite dalla normativa regionale, che tengono conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai

sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla Legge.

Art. 6

Obblighi dei responsabili del pagamento dell'imposta

1. I responsabili del pagamento dell'imposta individuati all'art. 3, comma 5, del presente regolamento, di seguito denominati "gestori", sono responsabili anche di tutti gli adempimenti previsti nei commi seguenti.
2. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, contestualmente con l'inizio dell'attività, devono obbligatoriamente ottenere le credenziali per la registrazione della propria struttura nel sistema applicativo dell'Imposta di Soggiorno messo a disposizione dal Comune ed inserirvi i relativi dati.
3. I gestori le cui strutture non hanno carattere annuale devono obbligatoriamente inserire sul portale le date di apertura per ogni annualità.
4. I gestori sono tenuti ad informare i propri clienti ed intermediari dell'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni, anche affiggendo l'informativa in appositi spazi.
5. I gestori devono riscuotere l'imposta dai propri ospiti, rilasciandone quietanza.
6. I gestori devono riversare al Comune di Rimini le somme dovute dai soggetti passivi d'imposta, entro il sedici del mese successivo al mese d'imposta, con le seguenti modalità:
 - tramite il sistema pagoPA;
 - altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale o previste dalla normativa.
7. I gestori devono trasmettere una comunicazione mensile, entro il sedici del mese successivo al mese d'imposta, mediante il sistema applicativo dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune, nella quale dichiarano le presenze complessive e il dettaglio dei pernottamenti imponibili (anche se pari a zero), dei pernottamenti esenti in base al precedente art. 4, dei pernottamenti non assoggettati all'imposta, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini della liquidazione della stessa e per l'effettuazione dei relativi controlli. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire gli adempimenti mensili distinti per ogni struttura.
8. La dichiarazione cumulativa di cui all'art. 4, comma 1 ter del D. Lgs. n. 23/2011 e dall'art. 4, comma 5 ter del D.L. n. 50/2017 integrati dall'art. 180 della L. n. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34/2020, dovrà essere trasmessa secondo i termini e le modalità previste dal suddetto art. 180.
9. Per i soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi definite dall'art. 4 del D.L. n. 50/2017 (ossia portali telematici e attività di intermediazione immobiliare), le modalità operative di cui ai commi precedenti potranno essere definite con atto convenzionale, anche in deroga al presente regolamento.
10. Il gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.

Art. 7

Interventi da finanziare

1. L'impegno dell'Amministrazione comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito d'imposta, è di finanziare quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011: interventi in materia di turismo e a sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione e recupero, nonché fruizione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del territorio comunale, nonché dei

relativi servizi pubblici locali.

2. L'elenco degli interventi finanziati con l'Imposta di Soggiorno, predisposto di anno in anno, sarà parte integrante del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.

Art. 8

Attività di accertamento e controllo dell'imposta

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'Imposta di Soggiorno, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 161 e seguenti della L. n. 296/2006 e ss.mm.ii e nell'art. 1, commi 792 e seguenti della L. n. 160/2019.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzioni ed interessi, non supera 12,00 euro.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:
 - invitare i responsabili del pagamento dell'imposta ad esibire o trasmettere atti e documenti inerenti la gestione dell'imposta;
 - inviare, ai medesimi soggetti, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati;
 - richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici;
 - accedere alla documentazione conservata presso le singole strutture/unità immobiliari e/o presso i soggetti che esercitano attività d'intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici;
 - nel caso di omessa o infedele comunicazione mensile e/o dichiarazione annuale, prodotta ai sensi del suddetto art. 6, commi 7 e 8, nonché in caso d'inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, determinare il tributo dovuto avvalendosi di dati e notizie di cui è venuta a conoscenza, come la potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato, il numero degli alloggiati risultanti dal portale "Alloggiati Web", ecc.

Art. 9

Sanzioni

1. Ai soggetti responsabili del pagamento dell'imposta nonché ai soggetti passivi, si applica, in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997 così come previsto dall'art. 4, comma 1 ter del D. Lgs. n. 23/2011 e dall'art. 4, comma 5 ter del D.L. n. 50/2017 integrati dall'art. 180 della L. n. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34/2020.
2. Ai soggetti responsabili del pagamento dell'imposta di cui all'art. 3, comma 5, si applica, in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione, la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto.
3. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 161 e seguenti del D. Lgs. n. 296/2000.
4. Per ogni violazione del presente regolamento, di cui all'art. 6, commi 2, 3, 4, 5, 7 e 10 e all'art. 8 comma 3, o di quanto previsto con atto convenzionale di cui all'art. 6, comma 9, si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis, del D. Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 689/1981.

Art. 10
Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione ai sensi del presente regolamento, a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di legge, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 11
Rimborsi

1. Nel caso di imposta versata in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato, previa istanza all'Ente, mediante compensazione con i riversamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze.
2. Solo nel caso la compensazione non sia possibile, il rimborso delle somme non dovute, versate erroneamente, deve essere richiesto all'Ente dall'avente diritto, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.
3. Non è rimborsata l'imposta pari o inferiore a 12,00 euro.
4. Nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente riversata a questo Ente, per strutture e/o tipologie ricettive ubicate in altro Comune, la somma dovuta, a titolo di rimborso per tributo ed interessi maturati, può essere versata direttamente al Comune soggetto attivo del tributo, previo consenso di quest'ultimo e apposita istanza del richiedente, fino a quando sono possibili le azioni di controllo, accertamento e/o recupero da parte dello stesso.
5. Gli interessi sulle somme da rimborsare sono calcolati nella misura stabilita dal vigente regolamento generale per la gestione delle entrate tributarie e decorrono dalla data in cui è stato eseguito il versamento.

Art. 12
Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'Imposta di Soggiorno sono devolute, a seconda della tipologia di provvedimento emanato dall'Ente, alla giurisdizione competente

Art. 13
Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 14
Disposizioni finali e transitorie

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, il presente regolamento è inviato al

Ministero dell'economia e delle finanze per la pubblicazione sul relativo sito informatico.

2. Fatto salvo quanto previsto nell'art. 4 del Regolamento generale delle entrate anche per particolari esigenze tecniche, la Giunta Comunale ha la facoltà di modificare i termini previsti dall'art. 6 del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge in materia.
4. Il Regolamento previgente, approvato con deliberazione di C.C. n. 30 del 14/06/2012 e successive modifiche, continua ad applicarsi per l'imposta di soggiorno il cui presupposto impositivo è sorto anteriormente all'entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 (19/05/2020) e per gli obblighi dichiarativi e di versamento previsti, la cui scadenza si verifica prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento.
5. Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di agente contabile, i gestori sono sottoposti all'obbligo della "resa del conto giudiziale" come previsto dal R.D. n. 827/1924. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i gestori dovranno consegnare al Comune il previsto mod. 21, tramite il sistema applicativo dell'Imposta di Soggiorno di cui all'art. 6, comma 2. Il Comune provvederà alla trasmissione alla Corte dei Conti, entro i termini di cui all'art. 233 del D. Lgs. n. 267/2000.

Art. 15

Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. n. 201/2011, il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Ai fini dell'efficacia delle singole disposizioni derivanti dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020, la loro entrata in vigore discende direttamente dal decreto stesso (19/05/2020), in quanto compatibile.